

Comune di Ronchi dei Legionari

Medaglia d'argento al valore militare Regione Friuli Venezia Giulia www.comuneronchi.it

C.F. 00123470312 PEC: comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it



Comune di Ronchi dei Legionari

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

(Legge 27 dicembre 2019 n. 160)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29 marzo 2021

INDICE

Articolo	1 - Oggetto del regolamento	pag. 4
Articolo	2 - Presupposto del canone	pag. 4
Articolo	3 - Ambito e criteri di applicazione del canone	pag. 4-5
Articolo	4 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere	pag. 5
Articolo	5 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale	pag. 5-6
Articolo	6 - Soggetto passivo	pag. 6
Articolo	7 - Modalità di applicazione del canone	pag. 6-7
Articolo	8 - Versamento del canone	pag. 7
Articolo	9 - Concessioni e autorizzazioni	pag. 8
Articolo	10 - Procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni	pag. 8-9
Articolo	11 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	pag. 9
Articolo	12 – Istruttoria	pag. 9
Articolo	13 - Rilascio della concessione o autorizzazione	pag. 9-10
Articolo	14 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	pag. 10
Articolo	15 - Principali obblighi del concessionario	pag. 10-11
Articolo	16 - Revoca e modifica. Rinuncia	pag. 11
Articolo	17 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	pag. 11
Articolo	18 - Rimozione occupazioni ed installazioni pubblicitarie abusive	pag. 11
Articolo	19 - Subentro	pag. 12
Articolo	20 - Proroga e rinnovo	pag. 12
	OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
A .: 1	lettera a), comma 819; legge 27/12/2019 n. 160	10.10
Articolo	21 - Occupazioni d'urgenza	pag. 12-13
Articolo	22 - Occupazioni abusive	pag. 13
Articolo	23 - Riduzioni (art. 1, c. 832 L. 160/2019)	pag. 13
	24 – Esenzioni	pag. 14-15
	25 - Dichiarazione per particolari fattispecie di occupazione	pag. 15
Articolo	26 - Occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate	pag. 15-16
DIFFUS	ONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI MEDIANTE INSTALLAZIONE	
	IMPIANTI lettera b), comma 819, legge 27/12/2019 n. 160	
Articolo	27 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	pag. 16-17
Articolo	28 - Impianti pubblicitari vietati	pag. 17
Articolo	29 - Rimozione della pubblicità	pag. 17
Articolo	30 - Esposizione pubblicitarie abusive	pag. 17
Articolo	31 - Richiamo Al Piano Gnerale degli impianti pubblicitari	pag. 17-18
Articolo	32 - Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	pag. 18
Articolo	33 - Esenzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	pag. 18-19
Articolo	34 - Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione di messaggi	pag. 19-20
	pubblicitari	
	PUBBLICHE AFFISSIONI	
Articolo	35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	pag. 20
Articolo	36 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	pag. 20
Articolo	37 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	pag. 20-21
Articolo	38 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	pag. 21
Articolo	39 - Esenzioni del canone Pubbliche Affissioni	pag. 21-22

ACCERTAMENTI E SANZIONI	
Articolo 40 - Accertamenti – Recupero canone	pag. 22
Articolo 41 – Rimborsi	pag. 22
Articolo 42 - Sanzioni e indennità	pag. 22-23
Articolo 43 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	pag. 23
Articolo 44 – Interessi	pag. 23
Articolo 45 - Compiti di vigilanza della Polizia Locale	pag. 24
Articolo 46 – Contenzioso	pag. 24
Articolo 47 - Norme transitorie finali	pag. 24
Appendice:	
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Occupazione con impianti di distribuzione carburante	pag. 25
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	pag. 25
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	pag. 25-26
Occupazioni occasionali	Pag. 26
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	pag. 26-27
Occupazioni a sviluppo progressivo	pag. 27
Occupazioni con elementi di arredo	Pag. 27
Attività edile	pag. 27
Attività di propaganda elettorale	pag. 27
Esposizioni merci fuori negozio	pag. 28
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	pag. 28
Occupazioni per traslochi	pag. 28
IMPIANTI PUBBLICITARI	
Insegna di esercizio	pag. 29
Insegna pubblicitaria	pag. 29
Pubblicità su veicoli e natanti	pag. 29
Pubblicità con veicoli d'impresa	pag. 29
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari e "camion vela"	pag. 29-30
Pubblicità varia	pag. 30
Impianti pubblicitari	pag. 30
Impianto pubblicitario di servizio	pag. 30
Impianto di pubblicità o propaganda	pag. 30
Pre-insegna	pag. 30-31
Allegato A - Elenco delle piazze e delle vie suddivise in categorie	pag. 32-33

Articolo 1 Oggetto del regolamento.

- 1. Il presente regolamento istituisce il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1 commi da 816 a 844 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, (o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (o canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza del comune di Ronchi dei Legionari.
- 2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- **3.** Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 2

Presupposto del canone.

- **1.** Sono soggetti al pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:
- a) L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
- b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 3

Ambito e criteri di applicazione del canone.

- **1.** Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.
- **3.** Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
- **4.** La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
- **5.** L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
- **6.** Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie di quella per la diffusione di messaggi pubblicitari, la parte eccedente sarà comunque soggetta al canone.
- 7. Il canone si applica per il servizio delle pubbliche affissioni.
- **8.** I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a) Individuazione delle strade e degli spazi pubblici, con la suddivisione del territorio comunale in categorie per le occupazioni di suolo pubblico;
- b) Superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento alle frazioni di esso;
- c) Durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

- d) Gradualità in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie:
- **9.** Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
- sono annuali le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno:
- sono temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari la cui durata sia inferiore all'anno solare.
- **10.** Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono considerate sempre temporanee anche se di periodo di occupazione superiore a 365 giorni.

I ponteggi su suolo pubblico possono essere mantenuti fino al termine massimo del titolo abilitativo e comunque assegnando al richiedente un termine per il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di ponteggi e occupazioni di suolo posti in opera per la sicurezza di edifici privati pericolanti.

Articolo 4 Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.

2. Per il Comune di Ronchi dei Legionari la tariffa standard annua prevista è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 10.000 fino 30.000 abitanti	Euro 40,00

- **3. Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- **4.** La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.
- 5. Per il Comune di Ronchi dei Legionari la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 10.000 fino 30.000 abitanti	Euro 0,70

- **6.** La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni percentuali.
- **7.** Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto tariffe allegato alla apposita deliberazione Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera dell'organo competente. In difetto di modifica si intendono confermate quelle vigenti.
- **8.** Per le occupazioni temporanee ad ore di suolo pubblico è stata fissata una tariffa forfettaria unica, distinta per categoria.

Articolo 5

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per l'individuazione della tariffa standard annua (commi: 826 e 827, art. 1, L. 160/2019), in base alla popolazione residente sulle risultanze dei dati statistici ufficiali il Comune di Ronchi dei Legionari ricade nella classificazione dei "Comuni con oltre 10.000 fino a 30,000 abitanti.

- **2.** Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone in relazione alle occupazioni nelle aree comunali (art. 1, c. 819 lett. a), L. 160/2019) è suddiviso in due categorie, in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione:
- Cat. 1° Capoluogo;
- come da documentazione allegata al presente regolamento, che Individua le vie ricadenti nella suddetta categoria e che ne costituisce parte integrante (Allegato A Viario).
- Cat. 2° Zona limitrofa al Capoluogo,
- nella quale ricadono tutte le restanti vie, non evidenziate nella "Cat. 1° Capoluogo".
- **3.** La classificazione delle strade e delle vie cittadine è riportata nell'allegato A del presente Regolamento e ne è parte integrante
- **4.** Per le occupazioni ricadenti nella "Cat. 2° Zona limitrofa al Capoluogo", le tariffe sono ridotte del 10% rispetto alle tariffe della "Cat. 1° Capoluogo".
- **5.** Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- **6.** L'elenco di classificazione delle strade potrà essere modificato con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6 Soggetto passivo.

- 1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza e quindi in forma abusiva, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari.
- 2. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- **3.** Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, ovvero di più soggetti nel caso di occupazioni abusive, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

Articolo 7

Modalità di applicazione del canone.

1. Il canone per la diffusione di mezzi pubblicitari è espressa in metri quadrati.

Per le esposizioni pubblicitarie, qualora le superfici risultino inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

- 2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è commisurato in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare, L'arrotondamento al metro viene fatto per difetto, qualora la superficie risulti inferiore a mq. 0,50 e per eccesso, qualora superi la predetta misura.
- 3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.
- **4.** Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
- **5.** Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie di carattere annuale, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. La misura complessiva del canone (tariffa standard annua), per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari, è determinata dalla tariffa standard annua di cui all'articolo 1 comma 826 della Legge 30 dicembre 2019 n.° 160 per metro quadrato.
- **6.** Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di

messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno, è determinata dalla tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n.º 160 per metro quadrato.

- **7.** Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono assoggettate al canone, a giorno o ad ore, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
- **8.** Le tariffe e i coefficienti di valutazione del canone determinati dal Comune, sono deliberati dal competente organo comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge e si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati.
- **9.** Le tipologie di occupazione sono indicate nel tariffario, contenente anche i coefficienti tariffari di riferimento.
- **10.** Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale, in relazione all'occupazione di aree comunali, è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree sottratte alla pubblica utilità, alla loro riqualificazione ed alle loro potenzialità economiche, come da allegato A al presente Regolamento.

Articolo 8

Versamento del canone.

- 1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per l'anno 2021, in deroga a quello fissato per gli anni successivi, il termine è spostato al 30 aprile 2021.
- **2.** Per importi superiori a Euro 1.500,00, dovuti per le esposizioni pubblicitarie permanenti (canone annuale), è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, con scadenza, 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, di ogni anno solare. Per l'anno 2021, i termini delle prime due rate, sono così differiti: 30 aprile 2021 e 31 maggio 2021, restano invariate le altre scadenze.
- **3.** Il contribuente è tenuto a comunicare l'intendimento di voler corrispondere il canone in rate; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al versamento rateale.
- **4.** Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
- **5.** Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
- **6.** Il canone non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore a 10,00 euro.
- **7.** Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- **8.** Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 42 "Sanzioni e indennità", considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- **9.** Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- **10.** Il canone patrimoniale dev'essere versato direttamente al comune contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazione, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160.
- **11.** In attesa dell'attivazione del canale PagoPA dedicato al canone unico i pagamenti potranno essere effettuati utilizzando le preesistenti modalità di pagamento.
- **12.** Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 9

Concessioni ed autorizzazioni.

- 1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che comportino o meno la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune. Si considerano comunali i tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti così come previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 285/1992 (Codice della Strada).
- 2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Anche le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.lgs. 285/1992), devono essere precedute da un'autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico.
- **3.** Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di Titoli autorizzatori previsti dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 10

Procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

- **1.** L'iter del procedimento amministrativo è regolato dalla legge 241/1990 e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
- **2.** Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici o per la diffusione dei messaggi pubblicitari, inizia con la presentazione della domanda al Comune e più precisamente al SUAP per le attività settoriali indicate nel DPR n. 160/2010 che provvederà al rilascio del provvedimento unico finale dopo aver ottenuto dagli uffici competenti i singoli titoli autorizzatori. L'istanza, soggetta ad imposta di bollo se dovuta, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti punti:
- a) dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita IVA, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) indicazione del luogo esatto, (strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti) dell'occupazione o della collocazione richiesta per l'installazione del mezzo pubblicitario;
- c) la tipologia di occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario che si intende occupare/installare;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) le dimensioni dell'area o dell'impianto pubblicitario espresso in centimetri;
- f) la durata dell'occupazione o dell'esposizione dell'impianto pubblicitario oggetto del provvedimento amministrativo;
- g) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- h) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- i) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
- **3.** La domanda deve essere corredata dai documenti relativi al particolare tipo di occupazione o diffusione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
- **4.** Nel caso in cui la domanda provenga da soggetti privati, al fine di semplificare la sua formulazione il Comune può predisporre e distribuire dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
- **5.** Non sono soggetti invece a concessione o autorizzazione:

- a) le occupazioni per i lavori strettamente necessari e urgenti a evitare un pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità, fermo restando gli obblighi di presentazione di opportuna domanda in sanatoria, come previsto dall'art. 21 "Occupazioni d'urgenza";
- b) le occupazioni di suolo pubblico per interventi di pulizia o di manutenzione di edifici pubblici o privati, che abbiano durata inferiore alle 4 ore, effettuate con scale e simili;
- c) le locandine;
- d) i manifesti affissi sugli appositi impianti autorizzati;
- e) le vetrofanie;
- f) la pubblicità su autoveicoli;
- g) le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Articolo 11

Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

- **1.** Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda.
- **2.** Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, i termini variano a seconda del tipo di procedimento e della sua complessità.
- **3.** In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 12 Istruttoria.

- **1.** L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- **2.** Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 10, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- **3.** La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
- **4.** Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 13

Rilascio della concessione o autorizzazione.

- **1.** Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
- c1) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
- 2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli

altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

- **3.** La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
- **4.** Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di deposito cauzionale per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria.

Articolo 14

Contenuto ed efficacia del provvedimento.

- **1.** Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico o dei proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) la tipologia dell'occupazione o del tipo di mezzo pubblicitario;
- b) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- c) la misura della superficie dell'occupazione o degli impianti pubblicitari installati;
- d) l'ubicazione;
- e) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- f) gli obblighi del concessionario;
- g) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone
- **2.** L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
- **3.** La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
- **4.** Sulla base della regolamentazione comunale e della indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale, il gestore affidatario del servizio provvede a raccogliere la documentazione necessaria alla istruttoria ed all'espletamento dell'attività da svolgere.

Articolo 15

Principali obblighi del concessionario.

- **1.** È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- **2.** Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
- **3.** È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta ed a rimuovere, a proprie spese, l'impianto pubblicitario entro il termine di 3 giorni dalla scadenza della concessione/autorizzazione.
- **4.** Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- **5.** Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
- **6.** Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. A provvedere al pagamento anticipato del canone, alle date fissate dall'Amministrazione comunale, anche se non dovesse ricevere l'avviso di pagamento dal comune o dal gestore del canone.

Articolo 16 Revoca e modifica. Rinuncia.

- 1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
- **2.** Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato per i giorni non usufruiti.
- **3.** Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
- **4.** Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 17

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.

- **1.** Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite o di due rate successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
- 2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
- **3.** La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

Articolo 18

Rimozione occupazioni ed installazioni pubblicitarie abusive.

- 1. Per la rimozione delle occupazioni e delle installazioni pubblicitarie abusive, la Polizia locale o il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
- **2.** In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1978, n. 77.

Articolo 19 Subentro

- **1.** Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 10.
- **3.** Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
- **4.** Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- **5.** Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 20 Proroga e rinnovo.

- **1.** Il titolare della concessione o autorizzazione di durata annuale, infrannuale o stagionale può, prima della scadenza, chiederne il rinnovo o la proroga.
- **2.** Il procedimento segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni, ad eccezione dei pareri, laddove questi non siano funzionali al rinnovo o alla proroga.
- **3.** La presentazione della domanda di rinnovo o di proroga entro la scadenza consente di proseguire l'occupazione sino alla conclusione del procedimento. In caso di diniego, è dovuta la tariffa piena giornaliera rapportata al periodo di occupazione o di installazione eccedente la scadenza.
- **4.** Il titolare della concessione è tenuto alla rimozione dell'occupazione nei casi in cui non abbia presentato domanda di rinnovo o di proroga entro i termini di scadenza, anche qualora presenti una nuova domanda.
- **5.** E' tuttavia ammessa la regolarizzazione della domanda di proroga e di rinnovo, rispettivamente entro 3 ed entro 15 giorni dalla scadenza, con addebito, in fase di rilascio per i soli giorni di ritardo di un'indennità aggiuntiva pari alla tariffa piena giornaliera.

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE lettera a), comma 819; legge 27/12/2019 n. 160

Art. 21 Occupazioni d'urgenza.

- 1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro un giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
- L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
- **3.** Le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non

festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 22 Occupazioni abusive.

- **1.** Sono abusive le occupazioni:
- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione:
- b) occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza:
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;
- g) mancato pagamento del canone entro i termini previsti.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento (art. 1, c. 821, lett. g), si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 23 Riduzioni (art. 1, c. 832)

- **1.** Per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati, derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione, il canone è ridotto del 90%.
- **2.** Per le occupazioni effettuate in occasione di installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (<u>vedasi anche appendice</u>) nonché in occasione di manifestazioni politiche (occupaz. superiori 10 mq), culturali e sportive, non patrocinate dal Comune, si applica la riduzione dell'80% sulla tariffa standard.

Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mg;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mg e fino a 1000 mg;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mg.
- **3.** Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (occupaz. giornaliere di carattere ricorrente) è applicata una riduzione del 50% sulla tariffa standard.

Per la suddetta fattispecie vengono applicate le ulteriori seguenti riduzioni, da sommare alla precedente:

- 50% occupaz, superiore ai 14 giorni, per l'esecuzione di lavori edili;
- 50% occupaz. superiori a 30 giorni, per l'esecuzioni di lavori edili.
- **4.** I coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto tariffe allegato alla apposita deliberazione e sono già comprensivi delle riduzioni previste dal presente regolamento. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera dell'organo competente. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe ed i coefficienti vigenti.

Articolo 24 Esenzioni.

Sono esenti dal canone:

- 1. Le occupazioni con passi carrabili, ai sensi del c. 821 lett. f), art. 1, L. 160/2019;
- 2. le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato
- **3.** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica:
- **4.** le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non stabilito altrimenti.
- **5.** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quattro ore richiamate nel Regolamento di Polizia Urbana;
- **6.** le occupazioni effettuate, senza fini economici, in occasione di eventi di rilevante interesse pubblico per incentivare la massima partecipazione della collettività locale, di manifestazioni politiche culturali, religiose, di beneficienza e sportive, realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Ronchi dei Legionari, detta fattispecie dovrà essere deliberata dalla Giunta comunale (art. 1, c. 832, lett. b), L. 160/2019);
- **7.** le occupazioni effettuate con banchetti da associazioni no profit per la raccolta fondi per iniziative di carattere umanitario e per la difesa degli animali;
- **8.** le occupazioni effettuate con banchetti da gruppi o partiti politici e da associazioni per la raccolta firme, purchè l'area non ecceda i 10 mq.;
- **9.** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima. Tali occupazioni sono comunque soggette al pagamento del canone per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, ripristino e/o nuovi allacciamenti;
- 10. le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere pubbliche realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree per l'intero periodo di occupazione non autorizzato con proroga. La deliberazione adottata dal Comune, in riferimento alla presente fattispecie, ha titolo di autorizzazione o concessione, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti dal Codice della Strada. L'atto suindicato dovrà prevedere espresso riferimento in merito.
- 11. le occupazioni cimiteriali, esclusi i chioschi per la vendita di fiori, bibite ecc.;

- 12. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- 13. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- **14.** le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- **15.** le occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti "porta a porta", qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- **16.** le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, lanterne, lampade, lampioni, in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. cad., a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi;
- 17. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

Articolo 25

Dichiarazioni per particolari fattispecie di occupazione.

- 1. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista, in sostituzione dell'istanza di concessione o autorizzazione, una dichiarazione annuale da presentarsi entro il 30 aprile di ogni anno, contenente il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare dell'atto di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze (c. 848, art. 1, L. 178/2020) moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria:
- Comuni fino a 20.000 abitanti: € 1,50;
- Comuni oltre 20.000 abitanti: €. 1,00.
- **2.** In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- **3.** Entro il medesimo termine suindicato va effettuato il versamento del canone dovuto in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. (vedi anche Appendice "Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità)

Articolo 26 Occupazioni destinate a

mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

- 1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 816, dell'art. 1, della legge. 160/2019, che stabilisce l'istituzione del canone limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie, il canone si applica comunque anche sulle aree e sugli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile. Si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti di cui all'art. 2, comma7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
- **2.** Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- **3.** Il canone è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati.
- **4.** La zona di svolgimento del mercato settimanale con carattere ricorrente ricade nella Categoria 1° Capoluogo.

- **5.** Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- **6.** Per le occupazioni nei mercati, da parte dei titolari di concessione (assegnatari di posto fisso), che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, si considera la tariffa giornaliera, rapportata alla durata standard di 52 giornate di occupazione, pari alle settimane presenti in un anno ed alla superficie occupata come risultante dall'atto di concessione del posteggio.
- **7.** Per le predette occupazioni giornaliere, non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI), in quanto già assorbita dalla tariffa del canone giornaliero di riferimento.
- **8.** Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato.
- **9.** L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
- **10.** Il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Solo per l'anno 2021 il predetto termine è stato spostato al 30 aprile 2021.
- 11. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione,
- **12.** Nel caso di assegnatari del posto fisso al mercato settimanale, qualora l'importo dovuto sia superiore a Euro 350,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, con scadenza, 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno solare. Per l'anno 2021, i termini delle prime due rate, sono così differiti: 30 aprile e 31 maggio 2021, restano invariate le altre scadenze.
- **13.** Il contribuente è tenuto a comunicare l'intendimento di voler corrispondere il canone in rate; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al versamento rateale.
- **14.** Per le occupazioni effettuate dagli spuntisti (precari del mercato non titolari di posteggio) la tariffa giornaliera è stabilita forfettariamente sull' ampiezza della superficie media, pari a mq. 30 ed il canone è corrisposto nella giornata di occupazione.
- **15.** Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI MEDIANTE INSTALLAZIONE IMPIANTI lettera b), comma 819, legge 27/12/2019 n. 160

Articolo 27

Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie.

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un manufatto, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

Qualora il mezzo pubblicitario sia anche parzialmente luminoso o illuminato, ai fini della determinazione del canone, verrà considerato impianto luminoso.

- **2.** Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
- **3.** Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico regolare in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- **4.** I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e uniti tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

- **5.** Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- **6.** Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
- **7.** Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito o dalle ditte pubblicizzate.
- **8.** Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 28 Impianti pubblicitari vietati.

E' vietato:

- 1. installare impianti pubblicitari in contrasto con le norme del Codice della Strada;
- 2. il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da automezzi, aeromobili o da persone circolanti
- 3. depositare volantini sui parabrezza delle macchine in sosta;
- **4.** la diffusione della pubblicità sonora da punto fisso o mobile in prossimità di ospedali, case di cura, case per anziani, scuole di ogni ordine e grado e comunque dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

Articolo 29 Rimozione della pubblicità.

- 1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
- 2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 30 Esposizioni pubblicitarie abusive.

1. Si considerano abusive le esposizioni pubblicitarie prive della prescritta autorizzazione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone,

Articolo 31

Richiamo al Piano Generale degli impianti pubblicitari.

- **1.** Il Piano Generale degli Impianti parte prima Pubbliche Affissioni è stato adottato con D.C. n. 11 del 16 febbraio 2008 e con deliberazione consiliare n. 15 del 27 aprile 2010, si apportavano modifiche riguardanti la definizione della superficie degli impianti per le affissioni e la ripartizione della medesima rispetto al Piano esistente.
- 2. Ad esso si fa rinvio ai fini dell'individuazione delle posizioni sul territorio comunale ove è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari, delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili

nell'ambito comunale, nonché del numero massimo degli impianti per ciascuna tipologia o la relativa superficie, nel rispetto delle disposizioni in materia, anche di carattere tecnico ed ambientale e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

3. Il suddetto Piano prevede che la superficie messa a disposizione dal Comune per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, risulta pari a mq. 98.

Articolo 32

Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.

1. Per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate da enti senza scopo di lucro o da chiunque, purchè non di carattere commerciale, ma in collaborazione con Enti Pubblici, è concessa una riduzione pari al 50% del canone a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da chi organizza o collabora all'iniziativa. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale.

Articolo 33

Esenzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Sono esenti dal canone:

- 1. i messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati esposti singolarmente;
- 2. la pubblicità comunque effettuata, in via esclusiva, dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- **3.** i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- **4.** i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- **5.** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, nonché le scritte poste su automezzi di proprietà delle associazioni riferite al solo nome dell'associazione;
- **6.** le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; l'arrotondamento deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna:
- **7.** le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
- cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- **8.** le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto:
- **9.** i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- **10.** i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitale, senza fine di lucro), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- **11.** i messaggi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata che non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o porta d'ingresso;
- **12.** la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 34

Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari.

Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di un'apposita dichiarazione, con contestuale versamento del canone da effettuarsi prima dell'esposizione pubblicitaria, in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

- **1.** Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. L'ufficio preposto provvede a timbrare le singole locandine apponendo la data di scadenza del periodo pagato.
- **2.** Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
- **3.** Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli. La dichiarazione dev'essere presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione.
- **4.** Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
- **5.** Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità.

Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

6. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.

- 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di cui al comma 2, del presente articolo, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è disposta in base al Piano Generale di cui all'art. 31 del presente Regolamento e così determinata:
- a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 53,84 per cento.
- b) Per le affissioni di natura commerciale il 41,54 per cento.
- c) Per le affissioni dirette il 4,62 per cento.

Articolo 36

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.

(art. 1, c. 827, L. 160/2019)

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
- **2.** La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 7 giorni o frazione, è quella determinata con delibera di approvazione delle tariffe, da parte dell'organo competente.
- **3.** Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni ed è condizionato dalla disponibilità dell'impianto stesso.
- **4.** Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

- **2.** La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
- **3.** Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o la società incaricata deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- **4.** La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- **5.** Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- **6.** Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- **7.** Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- **8.** Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 38

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.

- 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro:
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici; la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del manifesto consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale:
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 39

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.

- 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi:
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

h) i manifesti inerenti alle manifestazioni patrocinate o coorganizzate dal Comune di Ronchi dei Legionari.

ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 40

Accertamenti - Recupero canone.

- 1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- **2.** Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
- **3.** Il Comune o il soggetto affidatario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, fatta eccezione per le sanzioni relative al Codice della Strada.
- **4.** Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 12,00.-

Articolo 41 Rimborsi

- **1.** L'occupante può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- **3.** Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 4. Non si procede a rimborso per somme inferiori ad euro 12,00.-

Articolo 42 Sanzioni e indennità.

- **1.** Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano (art. 1, c. 821, lett. g) e lett. h), L. 160/2019):
- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo né superiore al doppio del canone dovuto, fermo restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
- **2.** L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- **3.** Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che dev'essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

Articolo 43

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.

- 1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- **2.** Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- **3.** Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
- **4.** Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- **5.** Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- **6.** Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio.

L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

7. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 44 Interessi

- **1.** La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità

Art. 45 Compiti di vigilanza della Polizia Locale

1. Il Comando di Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando agli uffici competenti le forme di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate in difformità alle sue disposizioni e a quelle dettate dal Codice della Strada.

Articolo 46 Contenzioso

- 1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- 2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 47 Norme transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
- **2.** Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- **3.** E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- **4.** Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, recupero o rimborso della TOSAP e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativamente alle annualità pregresse.

APPENDICE

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Occupazione con impianti di distribuzione carburante.

La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Fino a tremila litri il canone standard annuale è ridotto ad un quarto. Per i serbatoi con capacità superiore a tremila litri, la tariffa standard, già ridotta, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (Legge 160/2019, art. 1, c. 829)

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.

La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.

In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (per i comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00);

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze attive, utilizzato per il calcolo del canone dovuto, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare dell'atto di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

(c. 848, art. 1, L. 178/2020)

I. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente:

Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Occupazioni occasionali.

Si intendono per occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni fino a 10 mq., effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata inferiore alle 4 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

Occupazioni dello spettacolo viaggiante.

Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi, Luna Park e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31:
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia (Regolamento di Polizia Urbana).

L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mg;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mg e fino a 1000 mg;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mg.

Occupazioni a sviluppo progressivo.

È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di riferimento.

Occupazione con elementi di arredo.

Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Attività Edile

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Attività di propaganda elettorale.

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Esposizione merci fuori negozio.

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico.

Occupazioni per traslochi.

L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno tre (Regolamento di Polizia Urbana) giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

IMPIANTI PUBBLICITARI

Premesso che la collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della

strada e dal Piano Generale degli Impianti vigente, gli impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte dipinte.

Pubblicità su veicoli e natanti

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari e "camion vela"

Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie

pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Pubblicità varia

Per pubblicità varia si intende quella effettuata con cartelli, locandine, striscioni, gonfaloni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

L'esposizione di striscioni che attraversano le strade o gonfaloni posti sui pali della luce, a prescindere che rechino pubblicità commerciale o messaggi privi di rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale

Impianti pubblicitari

Per impianti pubblicitari s'intendono quei manufatti installati in modo permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio o l'attività commerciale pubblicizzato. L'impianto può essere utilizzato per conto proprio o per conto terzi. Rientrano in questa categoria gli impianti per l'affissione diretta e la cartellonistica stradale.

Impianto pubblicitario di servizio

Manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Rientrano in questa casistica anche il deposito di materiale pubblicitario all'interno dei negozi e degli esercizi pubblici sia sciolto che in appositi contenitori/distributori (esempio volantini, tovaglie per tavolini, portaceneri, portasalviette, ecc.)

Pre-insegna

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Elenco delle piazze e delle vie suddivise in categorie

Appartengono alla 1° CATEGORIA "Capoluogo"	Appartengono alla 2° CATEGORIA "Zona limitrofa al Capoluogo"
Le seguenti vie/piazze:	Tutte le vie/piazze non ricadenti nella
	prima categoria.
1. P.zza Oberdan	
2. Via D. Alighieri	
3. Viale Serenissima	
4. Via Stazione Nord	
5. Via I. Nievo	
6. Via A. Manzoni	
7. Via G. Carducci	
8. L.go Petrarca	
9. Via G. D'Annunzio	
10. Via dei Campi	
11. Via F.Ili Cervi	
12. Via F.Ili Fontanot	
13. P.le don G. B. Falzari	
14. Via S.G. Bosco	
15. Via Wagna	
16. Via S. Lorenzo (fino all'incrocio con via	
G.Verdi)	
17. Via Stagni	
18. Via A. Vespucci	
19.Via C.A. Colombo	
20. Via dell'Istria	
21. Via Pola	
22. Via S.Valentino	
23. Via Verdi (fino all'incrocio con via	
S.Lorenzo)	
24. Via Vol. della Libertà (fino all'incrocio	
con via S.Lorenzo)	
25. Via IV Novembre	
26. P.zza Unità	
27. Androna Palmada	
28. Via Roma	
29. Via SS Trinità	
30. Via G. Mazzini	
31. Via Bombardieri	
32. Via Duca d'Aosta (fino all'incrocio con	
Via Mazzini)	
33. Via VII Giugno (fino all'incrocio con Via	
Mazzini)	
34. Piazzetta F.Giuseppe d'Asburgo L.	

35. P.zza G. Furlan	
36. Piazzale Villanorma Micheluz	
37. Piazzetta Luigi Coloatto	
38. Piazzale M. Virgulin	
39. Piazzetta dell'Emigrante	
40. Piazza della Concordia	